



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I . M . U .

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n.17 del 23/05/2012**

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Nozione di abitazione principale</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani e disabili</i>	<i>Pag.5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Versamenti e interessi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 7</i>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Quarto d'Altino (prov. di Venezia) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 e dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Quarto d'Altino in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando la base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992.
2. L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell'art.2 del D.Lgs. 504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
5. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

ART. 4 - NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del Decreto legge 201/2011, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritta unitamente all'unità ad uso abitativo.

**ART. 5 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA RICOVERATI IN ISTITUTI DI
RICOVERO O SANITARI**

Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 6 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
3. La base imponibile è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012:
 - a) per i fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'art. 10 del Codice di cui al D.Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

ART. 7 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97.
2. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall'art. 13 della legge 22 dicembre 2011 n. 214; la seconda rata è versata a saldo

dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Sempre per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la relativa detrazione, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre.

Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

3. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Tuttavia si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri previa comunicazione all'ente impositore.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a €10,33
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale di cui all'art. 1248 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 8 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio legale di cui all'art. 1248 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 10,33 per anno solare .
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 9 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, saranno rimosse in forma coattiva dall'ente con le modalità previste dalla Legge .

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'I.M.U. in base agli articoli del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifiche con legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27luglio 200, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.